

Questione Groppe

Sublime Banca Agricola in Parma

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

RICORRONO

i Signori

Avv. prof. comm. ALESSANDRO GROPPALI e MARENGHI avv. STEFANO, residenti in Milano ed elettivamente domiciliati in Roma in via Parma n. 22 nello studio dell'avv. MARIO SANTANGELO-PULEJO, dal quale sono rappresentati e difesi unitamente agli avv. PIERO BOSCHI e FRANCESCO TOSCANO, in forza di procura speciale autenticata dal dr. Edoardo Goegani di Milano, 13 febbraio 1933-XI.

CONTRO

il Collegio degli Stralciari della fallita Banca Popolare Agricola di Parma
IN PERSONA DEGLI STRALCIARI rag. ITALO DE PICCOLI e avv. GIUSEPPE SCIAINO

PER ANNULLAMENTO

della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, Sezione I, decisa il 20 luglio 1932-X e pubblicata il 19 agosto successivo, non notificata

NELLE DUE CAUSE

commerciali sommarie d'appello riunite — la PRIMA promossa dagli stralciari avverso la sentenza 13 febbraio-16 aprile 1930 del Tribunale di Parma, la SECONDA avverso la sentenza dello stesso Tri-

bunale 20-30 aprile 1932 promossa da Groppali Palmiro, Groppali Beniamino, Groppali Alessandro di Cremona, Rossi Ettore, Botteri Arnaldo di Parma, Marengli Stefano di Milano — contro gli stralciari suddetti.

FATTO

1. - La Banca Popolare Agricola di Parma, società anonima per azioni, costituita nel 1919, venne dichiarata fallita dal Tribunale di Parma con sentenza *giugato* 1926.

Indarno un gruppo di azionisti, estranei all'ambiente di Parma, e tra essi personalità cospicue di Cremona, avevano cercato con gravissimi sacrifici di risanare l'istituto. Gli odii e le locali competizioni di parte contro il conte prof. Luigi Lusignani, fondatore e presidente per lunghi anni dell'Istituto, avevano frustrato l'ardimentoso tentativo: una violenta campagna giornalistica aveva creato artificialmente una atmosfera di intimidazioni, di sospetti, di accuse, di attacchi, che valse a minare dalle fondamenta il già fragile edificio della Banca, facendolo precipitare.

2. - Con altra sentenza del Tribunale di Parma delli 12 gennaio 1928, contro cui non venne sollevata alcuna opposizione, fu omologato il concordato della Banca, che aggiungendo sacrifici a sacrifici, due gruppi di maggiori interessati — amministratori e non amministratori — l'uno, denominato *gruppo parmense*, l'altro, *gruppo cremonese*, si erano affrettati a proporre con la loro garanzia.

I patti del concordato possono così riassumersi:

a) abbandono di tutte le attività fallimentari alla massa dei creditori e realizzo delle medesime;

b) fideiussione personale dei signori avv. prof. comm. Groppali Alessandro, Groppali Palmiro, Groppali avv. comm. Beniamino, Rossi rag. Ettore, Botteri avv. comm. Arnaldo, Marenghi avv. Stefano, costituenti il *gruppo cosiddetto cremonese* e dei signori Cusani march. Lamberto, Bocchi geom. Achille, Chiari comm. Antonio, Toscani dott. Ettore, costituenti il *gruppo cosiddetto parmense* — di un minimo di realizzo, che consentisse di pagare integralmente i creditori privilegiati ed il 45% ai creditori chirografari, oltre al ricavato delle azioni di responsabilità, di risarcimento dei danni, o di recupero già proposte avanti il Tribunale di Parma o contro diversi convenuti ad eccezione di quelli facenti parte dei gruppi predetti — fideiussione prestata con la rinuncia di taluni dei garanti ai crediti verso il fallimento o con l'abbandono a favore della massa dei crediti di taluni altri, con ipoteche sui loro beni e con la loro quota di concorso;

c) rinuncia ad ogni azione di responsabilità o di recupero o di altra natura contro i proponenti e garanti del concordato, non solo da parte dei creditori, ma anche da parte degli azionisti della Banca;

d) obbligo della massa di diffalcare a favore dei proponenti e garanti del concordato e dalle somme, che la massa avrebbe potuto ricavare dalle azioni di responsabilità o di risarcimento o di recupero, tutto

quanto « gli stessi proponenti e garanti e solo proponenti il concordato » fossero tenuti a pagare oltre la somma globale di L. 500.000.

3. - La liquidazione, nonchè le azioni di ricupero e risarcimento dei danni e di responsabilità, venivano demandate a tre stralciari e cioè: all'ex curatore del fallimento rag. Italo De Piccoli, all'ex legale del curatore stesso avv. Giuseppe Sciaino — designato dalla delegazione dei creditori — ed al rag. Ettore Rossi, nominato dai garanti.

Durante l'esecuzione del concordato vennero pagati tanti creditori per un importo di L. 3.900.000 *circa dai garanti.*

A questi pagamenti ~~in~~ *erano aggiunte* ~~per~~ le attività liquide fallimentari a mani degli stralciari. ~~Il gruppo parmesano (Cianini, Casarini, Borsari, Tassinari) e il gruppo cremonese (Festelli, Crappati, Borsari, Borsari, Mammoliti) (vedi sentenza adempimento obblighi)~~

Con questo ingente sacrificio, sopportato dai componenti il gruppo cremonese, le cui famiglie, per salvare l'onore dei congiunti, si spogliarono di tutto ciò che possedevano e talune versano oggi nella più squallida miseria, (e non sono iperboli, nè declamazioni!) i disgraziati garanti s'illudevano di avere trangugiato fino all'ultima stilla di fiele l'amaro calice, ma fu vana speranza!

Erano stati lasciati dagli stralciari insoddisfatti diversi creditori per un importo di circa L. 500.000 ed un bel giorno gli stralciari De Piccoli e Sciaino, fra le cui mani erano passati oltre tre milioni, (le altre somme erano state soddisfatte direttamente dai garanti) pensarono bene di chiedere ed ottenere dal Tribunale di Parma in data 4 agosto 1928, un bravo decreto di ingiunzione in confronto dei fideiussori del concordato

per oltre un milione, somma, a loro dire, ancora necessaria per soddisfare tutti i creditori.

Si guardarono bene però, gli stralciari, di denunciare al Tribunale che dalle somme riscosse essi stralciari avevano prelevato senza alcuna autorizzazione e senza alcuna liquidazione ben L. 1.000.000 (oltre a L. 255.051,05 già state riscosse dal curatore per competenze legali ed altre spese durante la curatela) a proprio favore e di professionisti, taluno dei quali non era mai comparso in alcun atto giudiziario!!! (e cioè a S. E. l'on. Alfieri L. 125.000, all'avv. Sciaino L. 125.000, all'avv. Lisone L. 140.000, all'avv. Peverelli L. 50.000, al rag. Merlo lire 125.000, al prof. Arcangeli L. 20.000, all'ex curatore De Piccoli (altre L. 415.000).

4. - Contro tale decreto di ingiunzione insorsero gli intimati.

I componenti il *gruppo cremonese*, con la loro opposizione, dedussero che nulla essi dovevano per la esecuzione del concordato, nè agli stralciari, nè ad alcun altro perchè avevano già adempiute le loro obbligazioni e che gli stralciari dovevano, anzi, trovarsi in possesso di somme ben maggiori di quelle occorrenti per la tacitazione dei creditori e per le spese.

A loro volta, in data 15 dicembre 1928 e, cioè, *successivamente a quel decreto ingiuntivo*, i signori Alessandro Groppali, Ettore Rossi, Arnaldo Botteri, Antonio Chiari, Cusani Lamberto, Bocchi Achille, Toscani Ettore, presentarono ricorso al Tribunale di Parma perchè *venisse accertato l'adempimento degli obblighi del concordato, di cui alla sentenza 12 gennaio 1928.*

Ed il Tribunale di Parma, con sentenza 2 febbraio 1929 « dichiarò
« accertato l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato, omolo-
« gato con la sentenza 12 gennaio 1928 di questo Tribunale, *restando così*
« *revocata la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al pro-*
« *cedimento penale* ».

Contro tale sentenza insorsero, a nome del Collegio degli stralciari, due di essi il rag. Italo De Piccoli e l'avv. Giuseppe Sciaino (per essersi infrattanto dimesso il rag. Ettore Rossi) impugnandola per *revocazione* in contraddittorio di tutti i garanti.

Ma il Tribunale di Parma, con sentenza 13 febbraio - 6 marzo 1930, rigettò l'opposizione e tenne ferma la precedente pronuncia, fra gli altri motivi: *per la constatata e ribadita esistenza a mani del collegio degli stralciari incaricati della esecuzione del concordato, di somme liquide superiori al necessario per il pagamento della percentuale minima, cui era limitata la garanzia prestata dai fideiussori del concordato.*

Nel frattempo la causa di opposizione avverso l'ingiunzione degli stralciari proseguiva avanti lo stesso Tribunale di Parma e veniva decisa con sentenza in data 13 febbraio - 16 aprile 1930.

Con tale sentenza, sospesa ogni pronuncia sul merito e sulle spese, il Tribunale ordinava agli stralciari De Piccoli e Sciaino di *produrre il rendiconto della loro gestione e al gruppo cremonese di dar conto delle somme ricevute dal gruppo parmense.*

Interponevano appello gli stralciari De Piccoli e Sciaino chiedendone la riforma perchè il rendiconto disposto era a loro avviso *intempestivo e superfluo*, ma il giudizio di appello avanti la Corte di Bologna restava sospeso.

Il gruppo cremonese acquisiva al giudizio di opposizione la sentenza 2 febbraio 1929, dalla quale risultava, come si disse, che la somma versata dal gruppo parmense era stata erogata nel soddisfacimento dei creditori. E, dal loro canto, gli stralciari De Piccoli e Sciaino l'11 luglio 1930 depositavano un rendiconto riassuntivo al 30 giugno di quell'anno.

Dopo tale deposito, con grande loro sorpresa, i componenti il gruppo cremonese constatavano che sulle somme in loro mani gli stralciari avevano prelevato, come già fu detto, senza alcuna autorizzazione, UN MILIONE PER NUOVI onorari al curatore ed a saldo ed in acconto di legali, che già avevano ricevuto somme per oltre L. 200.000. Per la discussione del conto veniva fissata l'udienza avanti il Giudice delegato, ed in mancanza di accordo le parti erano rimesse avanti il Collegio.

All'udienza di spedizione della causa, il gruppo cremonese concluse perchè fosse dichiarato illegittimo il prelevamento del milione e fossero condannati gli stralciari a reintegrare la massa dei creditori della somma indebitamente sottratta da loro, colla revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, domande tutte, cui si associarono alcuni creditori intervenuti in causa.

Con sentenza del 20-30 aprile 1932 il Tribunale di Parma respinse l'opposizione del gruppo cremonese ed accolse quella del gruppo parmense, revocando soltanto in suo confronto il decreto di ingiunzione.

Avverso tale sentenza interpose appello il gruppo cremonese e in via incidentale appellarono gli stralciari nei confronti dei componenti il gruppo parmense sostenendo che anche di fronte a loro dovesse tenersi fermo il decreto ingiuntivo ed aggiunsero, che le percentuali ancora da pagarsi ai creditori, ammontassero a cifra di gran lunga supe-

riore a quella indicata nel ricorso e decreto di ingiunzione e perfino in prima sede. Anche nel giudizio d'appello intervennero i creditori Ghezzi e Chiaffi aderendo all'appello del *gruppo cremonese*.

La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 20 luglio - 19 agosto 1932, riuniti gli appelli; l'uno avverso la sentenza 13 febbraio - 16 aprile 1930 (nel giudizio di rendiconto), l'altra avverso la sentenza 20-30 aprile 1932 (nel giudizio di opposizione al decreto di ingiunzione) così decise:

« La Corte, sentiti i procuratori costituiti provvedendo sugli appelli
« come sopra proposti contro le sentenze rese dal Tribunale di Parma
« l'una il 13 febbraio - 16 aprile 1930, e l'altra il 20-30 aprile 1932
« senza attendere ad ogni altra diversa e contraria eccezione, dedu-
« zione e richiesta, rigetta l'appello principale proposto dalla massa dei
« creditori e per essa dagli stralciari contro la prima e la seconda sen-
« tenza nei riguardi del *gruppo parmense* nelle persone di Bocchi, Cu-
« sani, Chiari e Toscani e quello incidentale fatto da costoro contro la
« prima sentenza e confermando su questo punto le due sentenze, con-
« danna la massa suddetta al pagamento a favore di questi ultimi di
« tre quarti delle spese di questo giudizio da liquidarsi dal Consigliere
« estensore della presente che all'uopo si delega, previo, quanto al com-
« penso d'avvocato, il parere della Commissione Reale dichiarando
« compensato l'altro quarto.

« Sospende ogni decisione quando all'appello proposto dal gruppo
« cremonese nelle persone di Groppali Beniamino ed altri, e di cui in
« epigrafe contro la sentenza e ritenuta la causa manda per intanto agli
« stralciari di provvedere nei modi di legge alla liquidazione del com-

«penso dovuto al curatore ed ai legali che lo hanno assistito e di cui particolarmente si contende riservando all'esito di tale liquidazione ogni ulteriore provvedimento sul merito della fatta opposizione anche agli interventori, come pure sulle spese».

Tale sentenza veniva notificata soltanto *ad istanza del gruppo parmense* ai due stralciari rag. Italo De Piccoli e avv. Giuseppe Sciaino li 24 settembre 1932.

Contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna hanno ricorso per Cassazione i due stralciari *in rappresentanza della massa dei creditori* in confronto di tutte le altre parti e ricorrono oggi i signori Groppali prof. Alessandro e Marengli avv. Stefano da taluni capi della sentenza mai ad essi notificata, per i seguenti

MEZZI DI ANNULLAMENTO

I. MEZZO

Violazione degli art. 150, 161, 203, 210, 830, 832 e ss. - 853 e 854 Cod. di Comm. - Violazione degli art. 1350, 1351 C. C. - Violazione degli art. 205, 360, 361, 517, C. P. C.

I ricorrenti dedussero avanti la Corte di Bologna una *eccezione pregiudiziale* di tutta evidenza.

La dichiarazione di fallimento della Società Anonima per azioni — *Banca Popolare di Parma* — aveva lasciato sussistere, come ormai dottrina e giurisprudenza prevalenti insegnano, la Società *persona giuri-*

dica. Per l'art. 189 del Cod. di Comm. il fallimento non produce lo scioglimento di pieno diritto della Società, ma occorre la deliberazione dell'Assemblea.

Essa entra bensì in uno stato di fatto analogo alla liquidazione, ma questa, ha già lo scopo limitato di definire i rapporti della Società coi suoi creditori, non quelli dei soci fra loro.

La Società può sempre uscire dallo stato di fallimento e li liquidazione col concordato e riprendere la direzione degli affari. Lo si desume dall'art. 190 Cod. di Comm. che tra le cause di scioglimento di diritto delle società non annovera il fallimento. Lo dimostrano gli art. 853 e 854 per cui compete alle società commerciali fallite, che ottenere un concordato, la facoltà, di continuare l'impresa sociale, ciò che non sarebbe possibile se il fallimento le avesse disciolte e poste in istato di liquidazione.

Ora non soltanto la proposta di concordato, avanzata dagli amministratori della Società, che importava alienazione di immobili a trattative private, non era stata approvata dall'assemblea generale degli azionisti, mai all'uopo convocata, come il Consiglio stesso, nel verbale delli 12 settembre 1927, *si era riservato ed aveva obbligo per legge di fare*, ma era mancata, oltre l'approvazione da parte dell'assemblea, qualsiasi ratifica, non pure della cessione alla massa dei creditori di tutte le attività sociali ma, ben anco, del mandato conferito, con la proposta di concordato, agli stralciari, di liquidare tali attività con *tutti i poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori « con in più quello di vendere gli immobili anche per trattative private »*.

Donde molteplici illazioni:

a) che la cessione delle attività dell'Ente alla massa, eccedente i normali poteri degli amministratori, trattandosi di *atto con cui si disponeva di tutta l'azienda sociale, non si era legalmente perfezionata;*

b) che gli stralciari non potevano reputarsi *legalmente e validamente* mandatari dell'Ente proprietario delle attività da liquidarsi e dei poteri dei liquidatori all'uopo espressamente loro conferiti con quello in aggiunta di alienare gli immobili a trattative private;

c) che, anche considerandoli come *negotiorum gestores* rispetto all'Ente, essi erano tenuti al rendiconto della loro gestione, *non solo verso la massa dei creditori*, da cui avevano ricevuto il mandato di liquidare le attività stesse, ma di fronte al *dominus* — Ente-Società — proprietario delle attività, sempre in vita ed anche tutt'oggi;

d) che la Società non poteva reputarsi rappresentata dagli Amministratori nella proposta e nella procedura del concordato perchè, *come creditori della Società, avevano insinuato i loro crediti nel fallimento e contro di essi già erano state promosse le azioni di responsabilità*. E pertanto, in modo espresso nel citato verbale 12 settembre 1927, con cui il Consiglio aveva approvato le modalità di concordato, la proposta stessa e la conclusione del concordato erano state subordinate alla ratifica dell'assemblea la quale mai non si ebbe;

e) che, tanto meno, la Società poteva reputarsi rappresentata, nei due giudizi vertenti con gli stralciari dagli Amministratori facenti parte dei due gruppi — *parmense e cremonese* — *proponenti e garanti del concordato* — per l'evidente conflitto d'interessi;

f) che il contraddittorio di lite, per quanto atteneva *tanto* al rendiconto della gestione degli stralciari, disposto dalla prima sentenza del Tribunale di Parma delli 13 febbraio -16 aprile 1930, *quanto* al decreto di ingiunzione ai garanti ed al relativo giudizio non fosse integro, tornando indispensabile la presenza in entrambe le liti del principale interessato: la *Società*.

La Corte respinse la eccezione.

Non disconobbe la sentenza, che si denuncia, nè la *sussistenza in vita* dell'Ente dopo la dichiarazione del fallimento ed ancor più dopo la cessazione dello stato fallimentare con la omologazione del concordato, nè la necessità della ratifica della proposta del concordato da parte dell'Assemblea degli azionisti, nè, infine la necessità dell'intervento nel verbale di concordato, dell'Ente fallito, a mezzo di legittimo rappresentante, munito dei poteri indispensabili per vincolare la Società — dell'Ente *fallito, parte principale* del concordato stesso (negozio e contratto formale da stipularsi, appunto, col verbale e con tutte le garanzie di legge).

Non disconobbe tutto ciò la Corte, alla quale non poteva sfuggire che gli Amministratori della Società — intervenuti nell'adunanza di concordato, come creditori, come proponenti del concordato e garanti di esso — non potevano rappresentare la Società e, cioè, l'Ente fallito, non solo per le ragioni già dette, ma perchè avevano prestato la loro garanzia *sub conditione* della rinuncia, oltre che dei creditori, *anche degli azionisti*, e così dell'Ente, *alle azioni di responsabilità contro di*

loro già promosse, per la qual cosa restava escluso ogni loro potere di rappresentare la società attrice.

Tutto questo non sfuggì, nè poteva sfuggire alla Corte.

Ma essa, per respingere l'eccezione, pregiudizialmente opposta a tutti gli effetti sopra precisati dai ricorrenti, si fondò sull'unico argomento: che accogliere l'eccezione « qualunque ne potesse essere il suo « fondamento » avrebbe importato « porre in discussione direttamente « la validità del concordato »; e ciò, soggiunse, era « categoricamente interdetto dal passaggio in giudicato della sentenza omologativa del concordato nella quale la proposta e la nomina degli stralciari nel modo « come veniva fatta è stata senz'altro approvata ».

Ora, così argomentando, la Corte cadde nell'errore manifesto di attribuire valore di cosa giudicata ad una sentenza emessa nel giudizio di omologazione del concordato, in cui l'Ente non poteva reputarsi *parte*, perchè non validamente rappresentato, anzi, come è più vero e come risultava dagli atti della *procedura fallimentare* e dalla stessa *sentenza di omologazione*, non era stato rappresentato affatto.

Non poteva, pertanto attribuirsi autorità ed effetto di giudicato ad una sentenza che rispetto alla Società doveva reputarsi *res inter alios*.

Ma la sentenza denunciata si rivela *erronea* in questo capo, anche sotto un ulteriore aspetto, che — cioè — dato e non concesso che la sentenza di omologazione del concordato avesse potuto conseguire l'autorità e gli effetti di cosa giudicata di fronte alla Società, non restava meno certo l'obbligo del rendiconto degli stralciari per la gestione e liquida-

zione delle attività sociali in confronto dell'*Ente medesimo*, nè meno certa la necessità dell'integrazione del contraddittorio di lite, che avrebbe dovuto ordinarsi ANCHE D'UFFICIO.

Necessità ineluttabile ove si ponga mente all'interesse prevalente della Società, esposta per l'inadempimento degli obblighi del concordato alla risoluzione del concordato ed alla riapertura del suo fallimento.

E la *eccezione pregiudiziale* era tanto più fondata e perentoria in quanto veniva proposta dagli appellanti Groppali Palmiro e Beniamino e Marengli avv. Stefano — quest'ultimo odierno ricorrente — che oltre alla veste di partecipanti al *gruppo cremonese* dei garanti, erano semplici azionisti e creditori e non avevano mai ricoperto cariche di amministratori.

La sentenza denunciata incorse quindi nelle violazioni delle disposizioni di legge, di cui in epigrafe e non esaminando l'*eccezione pregiudiziale* a tutti i fini anche processuali, per cui era stata dedotta, cadde inoltre nel *difetto di motivazione*.

II MEZZO

Violazione dell'art. 1 e 4 R. Decreto 24 Luglio 1922 n. 1036 - Violazione degli art. 360, 361, 517 C. P. C.

I ricorrenti impugnavano la legalità e validità del decreto ingiuntivo, contro cui aveva mosso opposizione pure il *gruppo parmense*, per la violazione dell'art. 1 del Decreto-Legge 24 luglio 1922, che richiede come condizione *sine qua non* che il credito, pel quale viene rilasciata l'in-

giunzione debba essere *certo, liquido, esigibile e in ogni modo fondato su prova scritta* e dimostravano che tali requisiti assolutamente difettavano nella specie.

Giacchè, fra altro, mancava ogni autorizzazione, ogni liquidazione, ogni certezza dei crediti pretesi dagli stralciari e dagli avvocati, a cui profitto era stata prelevata abusivamente la ingente somma, con l'effetto *conseguenziale* che era tutt'altro che *certa, liquida ed esigibile* la somma, che in base al rendiconto appariva ancora necessaria per il soddisfacimento dei creditori, che essi stralciari reclamavano dai garanti e per la quale era stata emessa l'ingiunzione. E ciò era ed è tanto vero che tale somma alla fine del 1929 per ammissione degli stessi stralciari, si era ridotta a sole L. 623.899, come emerge dalla sentenza del Tribunale di Parma 13 febbraio 1930 nella causa di *revocazione* in cui si legge: « gli stralciari chiedono che sia dato atto che oggi il passivo a pagarsi per percentuale a creditori definitivamente ammessi in via chirografaria ammonta a L. 403.899,75 oltre lire 200.000 per percentuale dovuta a creditori per titoli, per valuta estera a privilegiati rimasti insoluti; e pretendono il versamento di tali somme ».

La Corte di Bologna non accolse l'eccezione pur avendo riconosciuto *sotto altro aspetto la illegalità piena ed assoluta dell'attribuzione da parte degli stralciari di compensi a sè e agli avvocati e pur non avendo negato, anzi implicitamente ammesso:*

1) che, reintegrata la cassa dei prelievi arbitrari ed illeciti, ovvero ridotti e liquidati debitamente e legalmente i predetti compensi, i creditori ancora non soddisfatti avrebbero potuto essere tacitati;

2) che il compito degli stralciari « era quello di eseguire il concordato, il che voleva dire liquidare le attività fallimentari con facoltà anche di vendere e pagare i creditori, che col concordato erano stati riconosciuti. Questo era il mandato che agli stralciari era stato conferito, che se era certamente ampio, quanto alla sua attuazione, era per altro limitato quanto all'oggetto, cui si riferiva. Ora non si può dire che in questo mandato fosse altresì compreso quello di liquidare compensi, di attribuire onorari per prestazioni già avvenute. Le passività, che dovevano essere soddisfatte erano quelle che risultavano accertate e determinate dalla eseguita verifica dei crediti, a cui il concordato si era necessariamente riferito, o che in seguito si sarebbero legalmente accertate in risoluzione delle contestazioni al riguardo insorte; essi stralciari non avevano facoltà di accertare direttamente senza seguire le vie di legge, ulteriori passività a carico della massa. E, quanto alle spese, quelle delle quali la massa stessa si sarebbe ancora potuta gravare oltre, non potevano essere che quelle che si fossero rese necessarie per la esecuzione del mandato ricevuto, per la esecuzione cioè del concordato, DA ACCERTARSI SEMPRE PERO' NEI MODI E CON I MEZZI DI LEGGE. Che, anzi, dal fatto che nulla al riguardo si era detto nel mandato che era stato conferito si deve trarre la conseguenza che, per quanto non era stato detto, si fossero voluti i mandanti direttamente alla legge, ed in ogni caso, riferire, per il regolamento di tutti quei rapporti che fra di essi ed i mandatari stessi si fossero venuti a creare in dipendenza appunto del mandato. Così, per quanto si riferiva al compenso che al curatore era ancora

« dovuto, come a qualunque altro compenso che si fosse potuto richie-
 « dere o che comunque si riconoscesse dovuto, è logicamente a ritenere
 « che gli enti designatori degli stralciari, così come stabilito nel concor-
 « dato, si siano voluti senz'altro, in mancanza di più precise indicazioni,
 « riportare alla legge, in base alla quale quei compensi si sarebbero
 « sempre dovuti accertare e liquidare. In questo senso pertanto, anche
 « se si volesse prescindere da quanto sopra è detto, il che la Corte non
 « ritiene, qualunque cosa avessero gli stralciari stessi voluto o potuto
 « fare in relazione ai suddetti compensi, all'infuori della via all'uopo
 « seguita dalla legge, non può, a qualsiasi effetto, essere riconosciuto
 « valido, perchè non conforme al mandato, che ad essi era stato con-
 « ferito ». E sin qui la sentenza denunciata argomentò correttamente, ma
 poi smarri la retta via quando concluse: « Accogliendosi questo primo
 « motivo per cui si ritiene che il compenso del curatore e dei suoi le-
 « gali, NON SIA STATO REGOLARMENTE ATTRIBUITO E CORRI-
 « SPOSTO, la conseguenza che se ne deve trarre non è già quella, sic-
 « come si vorrebbe, che la opposizione fatta si debba senz'altro accogliere
 « e che per l'effetto debba essere fin d'ora annullato il relativo decreto
 « di ingiunzione ».

Invero dal ragionamento stesso della sentenza denunciata risultava
 invalidata ed esclusa non solo la certezza, ma la liquidità ed esigibilità
 della somma reclamata dagli stralciari e per cui era stato rilasciato il de-
 creto di ingiunzione e quindi la violazione dell'art. 1 del mentovato De-
 creto 24 luglio 1922, n. 1036, NON POTREBBE ESSERE PIU' PA-
 TENTE.

E la sentenza denunciata si rivela in questo capo tanto più viziata da errore e da manifesta contraddizione in quanto, precisando la portata e i ^{pr} limiti della garanzia prestata rispettivamente dai due gruppi Parmense e Cremonese, ebbe a statuire: « Che quanto al gruppo cremonese « la garanzia era costituita da una fideiussione personale alle quale nes- « sun limite venne posto nel senso che essa veniva riferita a tutto quello « che era e poteva essere richiesto perchè il concordato venisse integral- « mente eseguito ».

Il che importava la necessità di determinare e liquidare le somme richieste dagli stralciari, in relazione al vero e reale fabbisogno pel soddisfacimento dei creditori ad integrazione delle somme, ricavate non solo dalla realizzazione delle attività, ma altresì dall'esercizio delle azioni di responsabilità, o di risarcimento, o di ricupero — come alla lettera b) della proposta di concordato, sopra trascritta.

E senza tali liquidazioni il gruppo cremonese che aveva già versato la rilevante somma di L. 1.200.000, non poteva essere tenuto all'immediato pagamento di ulteriori somme senza il preventivo accertamento dell'esatto fabbisogno e tanto meno su una semplice asserzione degli stralciari.

Infatti, è pacifico tra gli scrittori e conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la prova documentale che deve essere fornita dal creditore per ottenere l'ingiunzione, è quella medesima che egli dovrebbe produrre per ottenere SENZA ISTRUTTORIA in un giudizio ordinario la sentenza definitiva di condanna del debitore.

Ed alla stessa guisa è *jus receptum*: che non abbisogna di molte ri-

flessioni il concetto « *di credito liquido ed esigibile in denaro ovvero in merci o altre cose fungibili* », di cui all'art. 1 del mentovato Decreto perchè « *il diritto materiale al quale il Decreto fa richiamo basta alla sua precisa determinazione* ».

Pertanto, nei confronti di essi garanti del gruppo cremonese, l'atto scritto richiesto dal citato art. 1 non era, nè poteva essere già il verbale di concordato che importava un obbligo condizionato al realizzo delle attività e all'esercizio di ricupero e di risarcimento, ma sibbene il *rendiconto, approvato consensualmente o la sentenza del giudice* che determinasse l'ulteriore fabbisogno e così il limite dei necessari e ulteriori versamenti a soddisfacimento dell'obbligazione: e ciò per l'indole *subsidiaria ed integrativa della prestata garanzia*. Onde salta agli occhi la fallacia del ragionamento della sentenza denunciata, là dove la Corte, dopo aver detto giustamente: *esser fuori di dubbio che « il concorso degli estremi richiesti debba essere ricercato al momento in cui l'ordine di pagamento è chiesto e viene rilasciato »* avvisò poi che « *a legalizzare sotto l'aspetto formale il rilascio dell'impugnato decreto* » bastava tener presente che « *certo era il diritto degli stralciari ad agire e certo era l'obbligo dei garanti, come dal concordato appariva, almeno nei riguardi del gruppo cremonese* » e che liquido ed esigibile in denaro era il credito che gli stralciari invocavano in quanto esso era fondato sul verbale di verificaione dei crediti, che accertava il passivo a carico del fallimento, nel verbale di concordato e nella relativa sentenza di omologazione, che stabiliva quale era l'ammontare delle somme che dovevano essere pagate « *sulla fatta dimostrazione dei pagamenti che erano*

« stati eseguiti, dal che *allo stato*, in conseguenza di un semplice calcolo, veniva ad essere determinato anche l'ammontare di quella somma, « che in virtù del concordato medesimo, il che costituiva il titolo della « loro obbligazione, erano i garanti tenuti a versare a disposizione degli « *stralciari* ».

Ragionamento *fallace* quanto altro mai perchè, per determinare a rendere *liquida ed esigibile* la somma dovuta per ulteriore concorso dei garanti era invece indispensabile — come necessario presupposto — la liquidazione del rendiconto degli *stralciari* e così la liquidazione delle somme dovute dai garanti ed esigibili dagli *stralciari*.

Alla stessa guisa che il rendiconto presentato dagli *stralciari non conosciuto, non verificato, non accettato dai garanti*, non avrebbe mai potuto costituire titolo per ottenere — *senza istruttoria* — la condanna definitiva dei pretesi debitori; esso non poteva costituire *la prova documentale* richiesta dalla legge per il rilascio della ingiunzione. E che debba trattarsi di credito *provato e non semplicemente affermato*, trovasi ribadito all'art. 4 del più volte citato Decreto, il quale prescrive che il giudice *deve* per accogliere la domanda di ingiunzione *ravvisarla fondata* a norma dell'art. 1 — constatazione del fondamento della domanda — (non essendo espressa alcuna limitazione) *sia dal lato formale, che dal lato sostanziale* — *sia in fatto, che in diritto* — come questo Supremo Collegio ha ripetutamente ammonito.

La distinzione enunciata dalla Corte tra *atto formale ed atto sostanziale*, ai fini della *certezza, liquidità ed esigibilità* del credito, si rivela quindi non soltanto *assurda in sè*, ma *contraria* alla lettera ed allo spi-

rito del citato art. 1, e si equivale ad attribuire valore di prova scritta al documento (rendiconto) promanante non dal debitore, ma dal creditore e valore di obbligazione *certa, liquida ed esigibile* ad una obbligazione in origine *indeterminata* nella somma, *tale rimasta e condizionata*, pur sempre, *alla sua determinazione e liquidazione in confronto del debitore medesimo* ed in relazione allo accertamento dei limiti del fabbisogno, che i garanti dovevano integrare, dopo verifica delle altre disponibilità ricavate dal realizzo delle attività del debitore garantito e dall'utile risultato delle azioni, a nome di questo esercitate contro altri debitori e tenuti a restituire somme indebitamente percepite (azioni di risarcimento od a risarcire il danno (azioni di risarcimento) od a pagare il fio delle loro colpe (azioni di responsabilità).

La nullità del decreto di ingiunzione era per ciò, *ictu oculi*, manifesta e la Corte contraddicendosi in termini e non facendosi carico di tutte le deduzioni dei ricorrenti a sostegno di tale nullità, incorse, oltrechè nelle violazioni di legge lamentate, nel vizio di *mancaza di motivazione*.

III MEZZO

Violazione degli art. 1350, 1351 C. C. - Violazione degli art. 839, 843 Cod. di Comm. - Violazione degli art. 360, 361, 517 C. P. C.

Opponeva il gruppo cremonese che, *dopo* il versamento delle somme, che essi avevano anticipato pel pagamento delle spese e dei creditori, il Tribunale di Parma, con sentenza delli 2 febbraio 1929 — istituito il conteggio della somma occorrente per il soddisfacimento dei

creditori *privilegiati, ipotecari e chirografari*, da tacitarsi al 45% (*ammessi definitivamente — ammessi salvo produzione titoli — ammessi provvisoriamente* per l'importo complessivo di L. 5.547.401,85) ebbe ad accertare l'avvenuto soddisfacimento in base alle quietanze esibite di creditori per L. 3.832.075,20 e l'esistenza in cassa presso il curatore, com da verbale 20 marzo 1928, di L. 2.892.594,32. E così, di contro al detto passivo di L. 5.547.401,85, la disponibilità di somme per L. 6.724.669,53 senza tener conto degli altri proventi e delle altre Lire 500.000 versate dai garanti ed, infine, delle contestazioni dei crediti.

Onde concludeva testualmente:

« Il che significa che sono nelle mani dei creditori (massa o creditori singoli) ben L. 1.177.267,67 IN PIU' di quella somma passiva
 « che i proponenti avrebbero dovuto soddisfare ai creditori in adempimento dei loro obblighi, e tal SUPERO DI ATTIVO deve ritenersi
 « più che sufficiente a contenere l'ammontare delle spese e onorari del
 « fallimento, le quali devono ritenersi essere state tutte già soddisfatte,
 « per quanto non sia possibile accertare in quale misura, nulla risultando a quest'ultimo proposito dagli atti. Ciò va detto, *senza naturalmente tener conto almeno di quelli che dovranno pur essere i proventi della liquidazione delle attività fallimentari*, non in contante liquido, le quali, nella relazione letta dal curatore, sono considerate di
 « piena disponibilità in L. 1.710.000, e senza tener presente un conto
 « corrente attivo di circa L. 500.000 *a favore dei garanti del concordato, esistente presso la Banca d'Italia, succursale di Parma, destinato sempre alla completa esecuzione del concordato, se ancora even-*

« tualmente necessarie ulteriori anticipazioni, ed il fatto, altresì, che i
 « ^{più ipotecari rimarranno tali fino a concorrenza del valore di} credito chirografario, cioè, in ragione del 45% e che i creditori am-
 « vendita degli immobili ipotecati, mentre il supero è da pagarsi come
 « credito chirografario, cioè, in ragione del 45% e che i creditori am-
 « messi provvisoriamente possono subire notevole riduzione perchè con-
 « testati. Adunque, non solo il trapasso delle attività della fallita agli
 « stralciari, per conto dei creditori, è avvenuto, ma è anche pervenuto
 « a mani degli stralciari, come attivo liquido del fallimento e a mani
 « dei creditori personalmente, come anticipazione, agli oggetti della
 « prestata garanzia del previsto ricavo di liquidazione, un ammontare
 « di denaro liquido in cifra superiore a quella che era necessaria al pa-
 « gamento delle spese ed onorari del fallimento, dei creditori privile-
 « giati e dei creditori chirografari ammessi. I PROPONENTI IL CON-
 « CORDATO HANNO, PERTANTO, ADEMPIUTO AI LORO OB-
 « BLIGHI con le modalità assunte e nulla vale l'osservare che non fu
 « rispettato il termine convenuto dei quindici giorni, poichè tale ritardo
 « non toglie la completezza all'adempimento e solo poteva costituire un
 « rischio di chi ne ha profitato. Per questi motivi: Visto l'art. 839 cap.
 « Cod. Comm. Dichiaro accertato l'adempimento degli obblighi assunti
 « nel concordato, omologato con la sentenza 12 gennaio 1928 di questo
 « Tribunale e dichiarato concluso con provvedimento 20 ottobre 1927
 « del Giudice Delegato tra la Banca Popolare Agricola Società Anonima
 « con sede in Parma ed i suoi creditori, restando così revocata la sen-
 « tenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento pe-
 « nale ».

Tale sentenza, emessa in Camera di Consiglio, era stata impugnata dagli stralciari assistiti dall'avv. Arturo Lisone e dal prof. Argeo Arcangeli « *in sede di revocazione* », ma il Tribunale aveva respinto l'opposizione con lunga ed elaborata sentenza delli 13 febbraio-6 marzo 1930, colla quale *riconfermò pienamente gli accertamenti compiuti, respingendo le molteplici eccezioni ed impugnative degli stralciari e condannò la massa dei creditori nelle spese a favore dei convenuti componenti il gruppo parmense e cremonese.*

Pertanto la precedente sentenza del Tribunale di Parma, che a sensi ed agli effetti dell'art. 839 del Cod. di Comm. aveva dichiarato adempiti da parte dei *proponenti e garanti* del concordato gli obblighi loro del concordato medesimo, aveva assunto **AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA** con susseguente liberazione dei garanti e con l'ulteriore e precipuo effetto di rendere *nulla l'ingiunzione di pagamento da essi impugnata.*

La Corte di Bologna, fondandosi sul fatto che disse incontestabile che ancora vi erano dei creditori insoddisfatti dagli stralciari, opinò che non poteva attribuirsi alla sentenza stessa il *valore di cosa giudicata* e disse testualmente: « Trattasi, infatti, di sentenza che è resa senza il « *vero e normale contraddittorio delle parti*, che non ha per obbietto il regolamento di diritti di natura patrimoniale ovvero di altra specie; nè « di carattere privato, che siano fra le parti controverse, che si riferisce, « *invece, al semplice accertamento di fatto la cui valutazione è compiuta* « *nell'INTERESSE DIRETTO DEL FALLITO al fine della restituzione* « *a lui della capacità civile perduta per lo stato di fallimento, nel quale*

« era incorso e per liberarlo dalla conseguente responsabilità penale per
 « bancarotta semplice. Ora, *dovento a questo effetto rimanere limitato*
 « *il valore di tale sentenza*, essa non può essere utilmente invocata qui
 « dove si discute invece di *diritti patrimoniali (?) obbligazioni di con-*
 « *venuto economico (?)* che dal concordato e dalla necessità del suo
 « adempimento, di fronte ai terzi creditori, che risulta non essere sod-
 « disfatti, traggono la loro piena giustificazione ».

Ora è evidente l'*errore di diritto*, in cui la Corte incorse per aver
 negato valore di giudicato alla sentenza 2 febbraio 1929 tenuta ferma in
 sede di revocazione.

NON REGGE l'argomento che essa fosse stata resa senza il vero e
 normale contraddittorio delle parti, giacchè era stata emanata *nella*
procedura fallimentare e quindi in confronto non solo dell'Ente fallito
come la Corte riconobbe, ma ben anco della massa dei creditori ed era
 stata confermata in sede di revocazione in confronto (sic) del Collegio
 degli stralciari, « *QUALE RAPPRESENTANTE LA LIQUIDAZIONE*
 « *E LA MASSA DEI CREDITORI DELLA FALLITA BANCA AGRI-*
 « *COLA DI PARMA, quindi nel pieno e legittimo contraddittorio di*
tutte le parti cui la cosa giudicata veniva opposta in giudizio.

NON REGGE che la sentenza avesse per obbietto il regolamento di
 diritti diversi da quelli di natura patrimoniale, e fosse di carattere *pri-*
vato, perchè, per contro, è quanto mai spiccato il carattere *pubblicistico*
della sentenza, di cui all'art. 839 del Cod. di Comm., a tal segno che la
 sentenza di constatazione degli obblighi del concordato è *inappellabile*,
 come unanimamente insegnano gli scrittori.

E sia pure che essa non faccia stato contro i singoli creditori non soddisfatti, i quali hanno sempre diritto di domandare la percentuale e di far risolvere il concordato, ma *faceva indubbiamente stato di fronte alla massa ed ai garanti.*

Se gli stralciari mandatari della massa dei creditori avessero distratte anche tutte le somme più che bastevoli a soddisfare i creditori, non perciò i garanti restavano *meno liberati* dalla prestata garanzia, giacchè il fatto dei mandatari della massa, non poteva ricadere che esclusivamente sulla mandante *massa dei creditori e sull'Ente fallito.*

In nessun caso *sui fideiussori del concordato*, una volta che avevano obbligo ed erano stati autorizzati a versare ed avevano versato nelle mani dei mandatari della massa le somme occorrenti ad integrazione del realizzo delle attività per il soddisfacimento di creditori stessi e per le spese, somme, che la cosa giudicata aveva statuito irrevocabilmente essere più che bastevoli all'uopo.

Senza tacere che l'azione, che a norma dell'art. 843 ult. cap. poteva competere ai creditori insoddisfatti era azione *individuale* e che, a termini della disposizione del Codice di Commercio anteriore alla legge 10 luglio 1930, non poteva avere per effetto che la risoluzione individuale del concordato, ma non poteva competere nè alla massa, nè al *curatore* perchè questi dopo l'omologazione del concordato *più non esiste.*

E ciò a differenza della risoluzione nell'interesse collettivo, di cui alla prima parte dell'art. 843, in forza di *maggioranza* dei creditori formata secondo le disposizioni dell'art. 833.

Maggioranza, che nella specie era esclusa dalla prova costituita della esibizione delle quietanze dell'avvenuto soddisfacimento — allorchè fu pronunciata la sentenza 2 febbraio 1929 — di tanti creditori per ben L. 3.832.075,20. Azione nell'interesse collettivo da proporsi, invece, ed in confronto del curatore del fallito e del fideiussori.

È per tutto ciò inoppugnabile la violazione degli articoli, di cui in epigrafe e la denegata giustizia per non avere dichiarato, anche sotto tale aspetto, la nullità del decreto di ingiunzione, *mentre è palese la mancanza di motivazione per non avere considerati gli effetti della cosa giudicata formatasi tra la massa dei creditori ed i garanti in confronto di questi ultimi*, in ispecie sotto il riflesso che la loro garanzia peculiare era *parziale ed integrativa* delle altre rilevanti disponibilità ai fini dell'adempimento del concordato.

IV. MEZZO

Violazione sotto ulteriore aspetto dell'art. 1 e 4 del Decreto-Legge 24 Luglio 1922 p. 1036 - Violazione degli art. 360, 361, 517 C. P. C.

Tutta la sentenza apparisce poi *nel suo complesso* e nella sua struttura organica viziata da *una stridente e insanabile contraddizione e da un errore di diritto*, che si risolve nella più aperta violazione dell'art. 1 del Decreto-Legge succitato.

La Corte ha giustamente ritenuto, con minuta confutazione di tutte le deduzioni ed eccezioni degli stralciari, che non fossero nè certe, nè liquide, nè esigibili le somme, di cui ai prelievi per un milione e due-

centomila arbitrariamente effettuate dagli stralciari, sia per ulteriore compenso del curatore, sia per spese e vistosi onorari di professionisti e di avvocati, i quali per giunta, come ne fa fede un certificato della Cancelleria del Tribunale di Parma, non avevano assunto con la necessaria autorizzazione, veste di legali del fallimento.

E per *tale motivo* la Corte ha sospeso ogni decisione sull'appello e sulla opposizione del *gruppo cremonese* al decreto di ingiunzione e, ritenuta la causa, ha mandato gli stralciari a procedere a norma di legge alla liquidazione del compenso dovuto al curatore ed ai legali.

Ora la *non certezza, nè liquidità, nè esigibilità* delle partite relative ai prelievi, riconosciute, per un cumulo di ragioni di *fatto* e di *diritto* dalla sentenza denunciata, importava necessariamente la *incertezza, illiquidità ed inesigibilità* delle somme, che gli stralciari asserivano ancora scoperte e che reclamavano col decreto di ingiunzione. Ed allora mancavano *al momento, in cui il decreto di ingiunzione era stato emesso e nel quale per l'inderogabile esigenza dell'art. 1* del procedimento ingiuntivo essi debbono sussistere — per ammissione della stessa Corte — tutti i requisiti per legittimare il rilascio del decreto di ingiunzione.

Questo era indubbiamente, e fuori di ogni possibilità di disputa, *nullo* e la Corte non poteva *sospendere e differire*, come fece, l'*invocata declaratoria di nullità*.

Invero la liquidazione successiva delle partite impugnate, disposta dalla Corte e che avrebbe reso solo allora *certa, liquida ed esigibile* la somma reclamata dagli stralciari, non poteva mai in nessun caso retro-

agire al momento del rilascio del decreto di ingiunzione e sanarne la nullità, che sussisteva per il difetto dei requisiti tassativamente richiesti dalla legge e doveva apprezzarsi con riguardo a *quel momento*.

Contraddizione adunque sostanziale che si risolve in assoluto difetto di motivazione e violazione di legge chiara, precisa, inoppugnabile.

P. Q. M.

che avranno adeguato sviluppo, i ricorrenti confidano che l'Ecc.ma Corte di Cassazione vorrà

annullare

nei capi investiti col presente ricorso la sentenza denunciata con tutti i provvedimenti di rito, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Roma, li 24 aprile, 1933 (XI)

Avv. MARIO SANTANGELO PULEJO

anche per i Colleghi TOSCANO e BOSCHI

Si allegano al presente ricorso e si depositeranno in termine:

- 1) Copia autentica sentenza della Corte d'Appello di Bologna 20 luglio-19 agosto *non notificata* ai ricorrenti.
- 2) Mandato speciale dei ricorrenti in capo agli avv. Mario Santangelo Pulejo, Francesco Toscano e Piero Boschi in data 13 febbraio 1933.
- 3) Atti e documenti di I° e II° grado e relativo elenco.
- 4) Copia autentica sentenza del Tribunale di Parma 13 febbraio-6 marzo 1930 (VIII°).
- 5) Verbale del Consiglio d'Amministrazione della Banca Popolare Agricola di Parma in data 12 settembre 1927.
- 6) Ricorso del curatore rag. Italo De-Piccoli al Tribunale di Parma, per la determinazione del suo compenso.
- 7) Sentenza opposta resa dal Tribunale di Parma, in Camera di Consiglio, in data 24 novembre 1932.
- 8) Copia citazione di opposizione.
- 9) Quietanza di deposito del seguente integrale tenore: « Amministrazione delle Tasse sugli Affari, Ufficio Atti Giudiziali di Bologna, n. 4952 della Matrice, Mod. 72 A.

Il sottoscritto avv. Mario Santangelo Pulejo con denaro proprio ha pagato L. 600 e C. 50, per ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna 20 luglio-19 agosto 1932, resa in causa, fra il prof. Alessandro Groppali, ^{congh} Marsigli~~di~~ avv. Stefano ed altri contro gli Stralciari della Banca Popolare Agricola di Parma nelle persone dei rag. Italo De-Piccoli e avv. Giuseppe Sciano. Totale L. 606,50. Addì 25 aprile 1933. Il Ricevitore f.to D. Camaci.

F A T T O

Il 10 Giugno 1926 La B.P.A. di Parma venne dichiarata fallita dal Tribunale di Parma. Cospicue personalità Cremonesi, estranee all'ambiente di Parma, diabolicamente reggirate e tratte in inganno dal Conte Lusignani, avevano cercato con gravissimi sacrifici di ~~Misanare~~ l'Istituto, ma tutto era stato vano, dato l'ambiente di passioni e di odii contro il Conte Lusignani e di conseguenza contro i rilevatori della Banca, che finirono a diventare la testa di turco, contro cui tutti ebbero a scagliarsi.

Durante il fallimento varie proposte di concordato vennero fatte nell'anno 1927: l'una il 25 giugno che non fu approvata, l'altra il 27 sett. che incontrò il favore dei creditori e che fu poi omologata dal Tribunale di Parma con sentenza 12 gennaio 1928.

L'adempimento degli obblighi del concordato era garantito:

a) dall'abbandono e cessione di tutte le attività fallimentari affinché se ne ripartissero fra loro il ricavo - alla Massa dei creditori, rappresentata da un Collegio di tre stralciari e cioè - l'ex curatore del fallimento rag. Italo De Piccoli, l'ex legale del curatore avv. Giuseppe Scialino - designato dai creditori - rag. Ettore Rossi - nominato dai garanti;

b) fideiussione personale dei sigg. F.lli Groppoli Palmiro, Beniamino, Alessandro, Rossi rag. Ettore, Botteri Arnaldo, Stefano Marengli (costituenti il gruppo Cremonese) e dei sigg. Cusani Lamberto, Bocchi Achille, Chiari Antonio, Toscani Ettore (costituenti il gruppo parmense) di un minimo di realizzo che consentisse di pagare i creditori privilegiati ed il 45 % ai creditori chirografari, oltre al ricavato delle azioni di responsabilità, di risarcimento di danni e di ricupero già proposte avanti il Tribunale di Parma o contro diversi convenuti ad eccezione di quelli facenti parte dei gruppi predetti - fideiussione prestata con la rinuncia di taluni dei garanti ai crediti verso il fallimento e con l'abbandono a favore della Massa di taluni altri, con ipoteche sui loro beni e con la loro quota di concorso.

Con sentenza in data 2 feb. 1929 il Tribunale di Parma dichiarava " accertato l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato, restando così revocata la sentenza dichiarativa di fallimento anche rispettivamente al procedimento penale " sentenza che gli stralciari impugnarono per revocazione in contraddittorio di tutti i garanti, impugnativa rigettata dal Tribunale con sua pronuncia 19-2/6-3-1930.

Nel frattempo e cioè il 13 luglio 1928 il Curatore De Piccoli e l'avv. Sciaino, chiesero un decreto ingiuntivo in confronto dei fideiussori personali per la somma di lire 1.012.301,53, allegando mancanza di fondi liquidi per l'integrale pagamento ai creditori della percentuale concordataria.

Il Presidente del Tribunale di Parma in data 5 agosto 1928 provvide analogamente.

Contro tale decreto gli interessati fecero opposizione innanzi al detto Tribunale, il quale con sentenza in data 14 aprile 1930 ordinò agli stralciari di rendere il conto della gestione concordataria.

Riassunta la causa dopo la resa del conto, data l'11 luglio 1930, gli opposenti dichiararono di impugnarlo sotto il titolo del pagamento di 1.000.000 per il compenso al Curatore e ai suoi legali, dicendo che non era stato debitamente autorizzato. Il Tribunale con sentenza 30 aprile 1932 respinse l'opposizione del gruppo Cremonese ed accolse quella del gruppo Parmense, revocando soltanto in suo confronto il decreto di ingiunzione.

Ma sull'appello degli opposenti la Corte d'Appello di Bologna con sentenza 20 luglio-19 agosto 1932 sospese la decisione in merito mandava agli stralciari " di provvedere nei modi di legge alla liquidazione del compenso dovuto al curatore ed ai legali che lo hanno assistito.... riservando all'esito di tale liquidazione ogni ulteriore provvedimento sul merito ".

Contro tale sentenza ricorsero per Cassazione i due stralciari in rappresentanza della Massa dei creditori in confronto di tutte le altre parti e ricorsero pure Groppoli Alessandro e Marengli Stefano da taluni capi della sentenza mai ad essi notificata.

In pendenza dei ricorsi in Cassazione avvennero i seguenti fatti:

La Società Saccarifera Lombarda, asserendo di essere creditrice verso i garanti del concordato della fallita Banca Pop. Agricola di Parma della somma di L. 14.954,60, chiedeva istanza di fallimento verso i fratelli Palmiro e Beniamino Groppoli, altri dei garanti e il Tribunale di Cremona con sentenza 20 ottobre 1932 dichiarava il fallimento della Società di fatto formata dai sigg. Groppoli Palmiro e Beniamino commercianti di Cremona e quelle dei singoli soci in proprio. S'instaurava avanti il Tribunale di Cremona un ampio dibattito colle intervento di tutti gli interessati nel concordato della Banca Popolare Agricola di Parma e il Tribunale di Cremona con sua sentenza in data 20 luglio-10 agosto 1933:

a) revocava la sentenza 20 ottobre 1932 colla quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della Società di fatto costituita dai fratelli Groppoli Palmiro e Beniamino e quelle dei singoli soci in proprio;

b) poneva a carico della Società Saccarifera Lombarda e della Massa dei Creditori della fallita Banca Agricola tutte le spese;

c) condannava la Società Saccarifera stessa e gli stralciari - e questi ultimi anche in proprio - al risarcimento dei danni, da liquidarsi in prosecuzione di giudizio, in essi comprese le spese della procedura fallimentare.

Nella sentenza veniva stigmatizzato con vivaci parole il comportamento dei due stralciari, De Piccoli e Sciaino (avendo il Tribunale ben compreso il tentativo da essi fatto di eludere la sentenza di Bologna coll'ottenere l'ammissione al passivo di tutta la somma reclamata dai garanti) e sia pure con tutto l'ossequio ai superiori Magistrati, i quali avevano negato alla sentenza di adempimento degli obblighi del concordato il valore di cosa giudicata, il Tribunale di Cremona osservava che la Corte di Bologna

"sarebbe forse andata in diverso avviso qualora avesse con-
siderato che la sentenza di accertamento non era affatto
in contrasto con l'esistenza di numerosi creditori insod-
disfatti in quanto l'adempimento degli obblighi era stato
dichiarato non in seguito alla dimostrazione che tutti i
creditori fossero stati pagati, ma a quella che l'ammon-
tante della somma liquide esistenti a mani degli stralciari,
superava la cifra occorrente per il soddisfacimento dei
crediti privilegiati e chirografari e delle spese di cu-
ratela".

Osservava pure che il concordato della Banca Pop. A. fu
un concordato per abandon d'actif. Ora la dazione in paga-
mento, quando è accettata dal creditore, ha effetto liberato-
rio, come il pagamento ordinario; e poichè quella speciale
dazione in pagamento che fu offerta dalla B.P.A. ai suoi cre-
ditori non solo fu accettata da costoro, ma fu anche eseguita;
così, come a logico corollario si è addivenuti alla sentenza
del 2 febbraio 1929.

o o

In pendenza pure del ricorso, il curatore rag. De Pic-
coli, con ricorso al Tribunale di Parma 19 ott. 1932 chiese
in base all'art. 822 Cod. Comm. che fosse liquidato il com-
pense a lui dovuto nella somma di L. 415.000.

Il Tribunale con sentenza in Camera di Consiglio del 24
nov. 1932, provvedendo sul ricorso determinò la retribuzione
in L. 350.000.

Contro tale sentenza fece opposizione l'avv. Marenghi,
ma il Tribunale di Parma con sentenza 15 giugno-11 agosto
1933, rigettò l'opposizione.

Interpose appello l'avv. Marenghi avanti la Corte di
Bologna, la quale con sua sentenza 15-26 gennaio 1934 osser-
vava come la sentenza della Corte di Bologna, ordinataria
della liquidazione dell'onorario, avesse espresso l'avviso
che tale liquidazione doveva farsi dal Tribunale con la proce-
dura dell'art. 722, ma applicando le norme dettate dall'art. 5
della legge del 1930, per cui la causa non sarebbe sorta se
la liquidazione fosse stata fatta in modo da non eccedere

le percentuali stabilite dall'art. 1 del R.D. 30 nov. 1930.

Osservava pure che nel caso si ritenesse, come sostenne il De Piccoli, che la legge del 30 e il relativo decreto di esecuzione, non fossero nella specie applicabili, necessariamente non si poteva far ricorso per la liquidazione al rito dell'art. 722, ma si doveva proporre la domanda in contraddittorio innanzi al Tribunale fallimentare, competente per connessione ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ.

Riformava quindi la sentenza del Tribunale di Parma dichiarando nullo e inefficace il provvedimento emesso da esso Tribunale il 24 nov. 1932, colla condanna del De Piccoli per 2/3 nelle spese di I° e II° grado.

Giòva ricordare che in questo giudizio d'appelle gli stralciari ebbero a produrre, il che fecero avanti anche la Suprema Corte, una scrittura privata in data 25 gennaio 1927, relativa all'impegno del 1.000.000 da parte dei garanti, mai prima esibita nei giudizi di merito: produzione da essi ora fatta a scopo morale !!!

Va notato per incidenza che tale scrittura in cui causa della promessa è un atto illecito, non si riferiva alla proposta di concordato approvata dai creditori il 13 sett. 1927 - ma ad altra " oggi concordata " e cioè quella del 25 giugno 1927, che dai creditori non fu accolta nel luglio di quell'anno. - Va pure notato che nel giudizio avanti la Corte si spiegò actio ad exhibendum per la produzione della scritta e si proposero capitoli di prova ad accertare che il patto si riferiva non alla proposta di concordato approvata dai creditori il 13 sett. 1927, ma alla proposta del 25 giugno 1927 - stata scartata.

Di tutto questo la Corte di Bologna nella sentenza denunciata 19 luglio-20 agosto 1932 non tenne conto, e così pure nella sentenza ultima 15-26 gennaio 1934, di neppure una parola ebbe a degnare la produzione della scritta, anzi così statuendo:

" L'obbligo di corrispondere l'onorario passa al fallite concordatario od a chi ne assume gli obblighi; e secondo

" il concetto del Codice poteva essere regolato mediante con-
" venzione: in difetto si doveva, sin d'allora, adire il Tri-
" bunale. La questione che si presenta in questa causa è
" sorta precisamente in cospetto di siffatta situazione, e
" dalla dottrina e giurisprudenza più autorevole è stata ri-
" solta precisamente nel senso che non si può adire il Tri-
" bunale in camera di consiglio secondo la norma dell'art.
" 722, ma nelle vie ordinarie ".

I

Il ricorso presentato dagli stralciari consta di otto
mezzi.

I primi 3 riguardano l'estromissione dal giudizio del
gruppo Parmense, del che noi non ci occupiamo.

Il quarto mezzo denuncia la sentenza di Bologna perchè
ha finito col devolvere la liquidazione dei detti compensi
agli organi fallimentari (pag. 67) mentre esistevano gli
stralciari espressamente delegati.

Tale mezzo è ora superato dalla sentenza della Corte
di Bologna 15-26 gennaio 1934, esplicativa della sentenza
denunciata, e riassuntiva in materia della dottrina e della
giurisprudenza, come più sopra si è visto.

Il quinto mezzo denuncia la sentenza perchè negò la va-
lidità dei pagamenti per spese e onorari e negò la validità
delle ratifiche, per parte degli stralciari alla liquidazio-
ne e attribuzione di detti compensi, sul riflesso che fra i
professionisti creditori si trovavano due dei tre stralcia-
ri, sostenendo che al riguardo la sentenza manca di motiva-
zione e che del resto è:

a) " normalissimo il caso in cui il mandatario abbia
" un interesse proprio, il che, non invalida menomamente nè
" il contratto di mandato nè la esecuzione di esso

b) " è pure ammessa la possibilità giuridica di un
" contratto con se medesimo e più precisamente la perfetta
" validità della costituzione in proprio favore di un titolo
" da parte del rappresentante qualora abbia erogato somme a
" favore del rappresentato ".

Anzitutto non è vero che la sentenza manchi al riguardo di motivazione: la sentenza addimosta il ~~complesso~~^{conflitto} d'interessi che nella specie vi è fra stralciari rappresentanti la Massa e la Massa stessa, incompatibilità che rende invalido sia l'ammontare del prelievo, sia la ratifica dello stesso, che nessuna disposizione di legge può sanare.

Nel caso nostro si tratta di denaro non del rappresentante ma del rappresentato ed erogato nell'interesse..... non del rappresentato, ma... dello stesso rappresentante.

Anche in recentissime decisioni questa Suprema Corte ha qualificato fatto illecito tale auto-contratto. Il sesto mezzo riguarda la inammissibilità da parte della Corte di ogni indagine, circa il prelievo del 1.000.000 una volta che il Bottèri - procuratore ad hoc dei garanti il concordato - aveva approvato il rendiconto del curatore, come da verbale 20 marzo 1928.

Al riguardo la sentenza denunciata è chiara ed esauriente addimostando che il mandato del Bottèri era espressamente " limitato a ricevere, approvare, confutare il conto del De Piccoli nel quale le partite relative agli onorari non erano comprese; quindi al riguardo ad essi, nessuna approvazione il Bottèri poteva e doveva dare ".

Oltre di che si può osservare:

a) non al Bottèri spettava l'approvazione del rendiconto della gestione fallimentare che il curatore deve rendere al fallito

b) il Bottèri (vedi verbale in data 12-3-28) fu delegato dal solo Consiglio d'Amm.ne ad approvare il rendiconto, mentre tale autorizzazione doveva ripeterla dall'Assemblea - come da prevalente dottrina e giurisprudenza -

Il VII° mezzo riguarda l'errore in cui sarebbe caduta la sentenza, la quale, ammesso id principio per il quale le rinuncie non si presumono (944 Cod. Civ.) ha escluso la possibilità di rilevare rinuncie tacite consistenti nel mero atteggiamento dell'avente diritto: per il fatto che avendo il gruppo Cremonese citato l'ex curatore con atto 12 luglio 1928 a rispondere di un preteso illecito prelievo di 100.000 lire, nulla ebbe ad eccepire contro l'altro prelievo di 1.000.000.-

Anzitutto, come acutamente osserva la sentenza, fra le due impugnative nessuna connessione o interdipendenza vi è, e l'esercizio dell'una non escludeva la possibilità dell'esercizio dell'altra.

La deduzione che si deve ritrarre dall'art. 944 è nel senso che non si può dare una rinuncia di comportamento mentre in effetto ci può essere. E nella fattispecie non si poteva in effetto ravvisare una rinuncia nella procrastinazione dell'esercizio di un diritto, e, secondo il ragionamento avversario, la Corte avrebbe dovuto andare alla ricerca di un fatto inconciliabile colla persistenza del diritto.

Questa Suprema Corte in una recentissima sentenza (6 maggio 1933 - III Sezione - in causa De Specnes c. Caldara - Foro it. I col. 1500) ha profilato gli estremi della rinuncia ⁱⁿ ~~ex~~ generis e della rinuncia tacita - ed è contraria in pieno alla tesi avversaria.

II

Il nostro ricorso.

Il I° mezzo tratta una eccezione pregiudiziale (che la Corte disattese) partendo dal fatto, che la proposta di concordato, avanzata dagli Amministratori non era stata approvata dall'Assemblea generale degli azionisti, per trarne le illazioni che si leggono nel testo. Ora tale verbale, invano rintracciato nel fascicolo fallimentare, è ora prodotto dagli stralciari.

Però se l'approvazione dell'Assemblea vi fu, mancò poi la ratifica, mentre esaminati gli atti depositati in Cancelleria della S.A. Banca P.A. ed esaminati altresì il Registro d'ordine e il Registro della Società, la Cancelleria del Tribunale di Parma attesta e certifica che non risulta omologata dal Tribunale, né trascritta né affissa e pubblicata ~~della~~ deliberazione 29 sett. 1927. - (Vedi certificato della Cancelleria che si deve ancora produrre). -

Va sempre osservato che restava certo l'obbligo del rendiconto degli stralciari per la gestione e liquidazione delle attività sociali in confronto dell'Ente fallito, e altre

si certa la necessità della integrazione del contraddittorio di lite, che avrebbe dovuto ordinarsi anche d'ufficio.

Il II° mezzo è svolto con tale perspicuità di linguaggio giuridico, che riassumerlo, sarebbe guastarlo, per cui ci si riporta al testo integrale del medesimo.

Il III° mezzo ha ora ^{anche} il conforto del Tribunale di Cremona che ha accolto in pieno la tesi che in esso mezzo è svolta, e di cui si è fatto cenno più sopra.

Il ragionamento sul quale si basa l'ultimo mezzo del nostro ricorso è rigorosamente logico. Avendo la Corte subordinato il fabbisogno ancora eventualmente occorrente alla liquidazione dei compensi, essa stessa ha implicitamente riconosciuta la incertezza, la illiquidità e la non esigibilità della somma richiesta: cosicchè la liquidazione successiva - che avrebbe reso solo allora certa liquida ed esigibile la somma richiesta dagli stralcianti, avrebbe dovuto retroagire al momento del rilascio del decreto d'ingiunzione e sanarne la nullità, che sussisteva per il difetto dei requisiti tassativamente richiesti dalla legge e che doveva apprezzarsi con riguardo a quel momento.-



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

IL PRESIDE

Gruppali

N. P. R. l'ott. Prof. Franco Bonanni

Carissime, Non ti ho più scritto dopo l'ultima tua graditissima, perché avevo dato quello incarico al mio fratello Beniamino, il quale, spero, insieme ai nostri collaboratori più cari, ti avrà mandati copia del lavoro ed il nome degli avvocati a cui si, come tu avevi richiesto.

La commissione del lavoro è stata però rinviata già due e con lui in tal modo potrei più facilmente il lavoro che con tanti colleghi e collaboratori per noi ti eri prefisso.

I nomi delle persone che l'altra volta ti ho indicato rimangono gli stessi.

Le Beniamino non ti aveva ancora scritto, fammi la pubblicazione sapere e con te solleciterò.

Io sono sempre qui in questa terra d'eri.

lio fontane dai miei cari e de tutti i miei intieri.

Non puoi lo aiutarmi? Per dar
una soddisfazione mi hanno nominati Grande Compagn
demi l'incarico di dirigere il fatto, ma se co
coltivare una pura di stime e di fiducia, non
risolve ma lo mi- dolore intiero.

Perdonami le continue noie

con affetti

U. Popoli



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

IL PRESIDE

Cagliari 22-X-33

Carissime,

Venerdì scorso nel ritornare a Cagliari sono passato da casa tua, ma non ho avuto la fortuna di poterti vedere e salutare.

Di voce meglio l'avevo parlato di una questione che ora mi interessa.

L'8 di Novembre si disputano avanti la 1ª Sezione della Corte di Cagliari il ricorso degli stud.

viani (De Riccoli, Soriano) contro
la sentenza della Corte di Bologna ed
il nostro contraricorso.

Il collegio è composto da
Mazzuca - presidente
Fior - relatore
La Torre - Colangetta - Compagna -
Ferraro di. - Pellegrini - compari
D. M. Provera

Il motivo fondamentale del nostro
ricorso riprende la nostra litigazione
per avere adempiti agli obblighi
del mandato per avere consegnato
nelle mani degli istruitori, man-
datari della massa dei creditori, la
somma sufficiente per il pagamento

mentre il G. E. Longhi, che si può considerare, e se ben me
trattiamo il caso, un regolamento suo simile, senza
anche a Roma per parlare in nome della Corte con
lui: come puoi e mi è chiaro da parlare e non credo
di fare appello insieme al tuo intervento, trascritto per
proprio.

Io sono qui fino al 26, il 29 parte ancora
Roma e dal 28 al 3 nov. in obbligo e poi ancora.

2. per i Giudicamenti e non è un divoli e tutti.

che Freppack

to di emi.

Le trionfanti qu'elle l'in

si accolla in pien. dal l'richer
di Cremona chi di conseguenza ha
recoato il fallimento de' miei

fortelli, non parimente liberati
e non parimente anche in
grado, come per lo di mi, de

arrivare al nostro residuo
dichto verso di te.

Le in patimenti inter-
venuti della cosa, te ne sa-
remmo fortissimo.

di 10 anche in rila-
giorn cordiali al Dr. Antonio. fa.

Bologna 3. 11. 33 (XI)

Eccellenza,

mió fratello Alessandro mi ha comunicato la sua lettera, e, penso che occorra qualche chiarimento, onde possa ella parlare, cognita causa, al relatore che è l'ec^{mo} Consigliere Giorgi: poiché l'essenziale è di arrivare al relatore. —
La sentenza denunciata è della Corte d'Appello di

Bologna 20 luglio - 19 Agosto 1932.

I primi a ricorrere in Cassazione furono i rappresentanti della Massa dei creditori della Banca Sop. Agricola - i cui delli Stalciari rappresentati dall'av^{to} Lirone di Parma e dall'On^{le} Prof. avv. Asgeo Arcangeli e ibí gravamé investiti tutti i capi della sentenza sia quindi contro il gruppo Sarmense (av^{to} De-Giorgi di Parma e On^{le} Redenti) sia contro il gruppo Cremonese (av. Mario Santangelo Sulejo e Boscaro di Roma). —

Alla nostra volta presentò pure ricorso in Cassazione il gruppo Cremonese, esponenti del qual, il prof. Alessandro Groffel e l'av^{to} Stefano Maranghi contro la stessa sentenza, ma soltanto avverso

alcuni punti: una questione pregiudiziale che
la Corte di Bologna non accolse, e sotto violazione
violazione dell'art. 1 e 4 del R. Decreto 24 luglio 1922.
Le due cause furono dalla Suprema Corte abbinate
di modo che noi rivestiamo la duplice veste di resistente
al ricorso presentato dagli Stalciari in quei punti
che riguardano la declaratoria della irregolarità
e illegittimità del prelievo del 1.200.000 colla
conseguente sottrazione della somma da parte degli
Stalciari e di sostenitori del nostro ricorso che
investe la sentenza sui punti più sopra accennati.
Mi permetta anzi di accludere alla presente una
copia del nostro ricorso, avvertendo però, che
la discussione del ricorso che doveva aver luogo
il giorno 8 Nov. è stata rinviata; quindi
l' S. V. avrà tutto il tempo per valutare quella
strada che crede più efficace.

Nell'occasione accolga insieme ai miei più
vivi ringraziamenti, i più distinti onzequi

Suo Dev.
Aubertin Comproffalzi

P.S. Per una dimostrazione della
Studia, fu il tutto spedito soltanto
oggi 7 Novembre. - Salvo e d' onzequi

8 novembre 1932

Conferenza con
gruppi:

Intesa di appoggio
il ricorso

Promessa di
ulteriori

compensi